

	Vargiu Scuola Srl Via dei Tulipani 7/9 09032 – Assemini (CA) Sito: vargiuscuola.it commerciale@vargiuscuola.it tel: 070271526, 070271560 partita iva: 03679880926	 
---	--	--

*Alle scuole che ci hanno affidato
l'incarico di RPD o a cui forniamo
servizi di consulenza privacy*

Circ. DPO_6/18

Assemini 09/06/2018

Oggetto: ancora su albo e pubblicazione esiti scolastici

La nostra circolare DPO_5/18 relativa alla pubblicazione degli esiti scolastici ha suscitato notevole interesse e abbiamo ricevuto diverse richieste di chiarimenti da parte di Dirigenti Scolastici riguardo l'applicabilità dei criteri della pubblicità legale online agli esiti scolastici. Nel tempo si sono sovrapposte disposizioni da diverse fonti talvolta in contrasto, per cui nel presente documento cercherò di ricostruire lo stato normativo e regolamentare della questione, cercando di dare alle scuole qualche informazione ed istruzione utile ad affrontare la problematica.

1. Albo e pubblicità legale

La pubblicità legale è lo strumento attraverso il quale un atto amministrativo assume piena validità in quanto portato a conoscenza di tutti coloro che possono avere interesse al contenuto dell'atto medesimo. Tradizionalmente questa veniva assolta attraverso l'esposizione dell'atto in un luogo fisico accessibile a tutti per un determinato periodo di tempo (il "tempo di affissione").

Lo strumento per la pubblicità legale è oggi l'Albo on-line, istituito con la **Legge 69/2009**, il cui **art. 32** stabilisce che:

- **dal primo gennaio 2010** “gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.”.
- **dal primo gennaio 2011** le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale
- **dal primo gennaio 2013** è solo digitale la pubblicazione di bilanci e bandi di gara.

La pubblicità legale, oltre a essere un obbligo previsto dal legislatore, è **presupposto per l'efficacia dei provvedimenti**, poiché solo in questo modo l'atto amministrativo assume piena validità, in quanto portato a conoscenza di tutti coloro che possono essere interessati a conoscerlo.

Secondo le linee guida AgID (https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/documentazione/ll_gg_gdl_pubblicita_le_gale.pdf), devono essere pubblicati all'albo on-line “i documenti previsti dall'ordinamento, da provvedimenti dell'autorità giudiziaria e quelli dai quali possono nascere diritti, doveri, aspettative o interessi legittimi di terzi e dalla cui diffusione nei confronti di una indistinta pluralità di soggetti potenzialmente interessati dipende la loro efficacia”

Vargiu Scuola Srl – via dei Tulipani 7/9 – 09032 – Assemini
Tel 070271526 - email: commerciale@vargiuscuola.it

In sintesi si può affermare che va data pubblicità legale, e dunque vanno pubblicati all'albo on-line:

- a) Atti per i quali la normativa (leggi, regolamenti, decisioni dell'amministrazione) prevede espressamente la pubblicazione all'albo;
- b) Atti da cui derivano diritti e scadenze (delibere, graduatorie, bandi ecc.).

2. Esiti scolastici e pubblicità legale

Non v'è dubbio che gli esiti scolastici sono soggetti a pubblicità legale in quanto provvedimenti amministrativi avverso i quali si può chiedere giustizia dinanzi al Tar. Infatti, i provvedimenti adottati dagli organi collegiali della scuola e dalle commissioni d'esame riguardanti le valutazioni degli alunni sono atti definitivi e pertanto impugnabili in via giurisdizionale alternativamente al TAR, entro il termine di 60 gg. dalla pubblicazione all'Albo delle istituzioni scolastiche dei risultati degli scrutini e degli esami, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. Se, pertanto, il decorso del tempo è requisito indispensabile per chiedere giustizia è necessario provvedere alla pubblicazione degli esiti scolastici nella sezione albo on line/pubblicità legale del sito istituzionale. Non ha rilevanza a tal fine l'affissione all'interno della scuola dei tabelloni con gli esiti.

3. Esiti scolastici e privacy

Se la normativa impone la pubblicazione degli esiti scolastici per garantire l'efficacia del provvedimento non si può ignorare che la presenza di dati personali, sia pure di tipo "comune" secondo il Codice ma relativi anche a minori, impone delle particolari cautele che devono essere attentamente valutate. Per questo motivo il Garante Privacy o il MIUR possono e devono dare delle indicazioni operative che consentano di attuare la normativa vigente nel rispetto dei diritti dei cittadini.

E qui può nascere qualche problema perché queste disposizioni ed indicazioni operative possono essere non aggiornate e lasciare spazio a dubbi e perplessità. Ad esempio, anche quest'anno l'ordinanza del MIUR sugli esami di Stato delle scuole medie superiori parla di "**pubblicazione degli esiti scolastici all'albo dell'istituto sede della commissione**" che seppure può dare luogo a qualche dubbio di interpretazione in coloro che obiettano che non si parla in modo esplicito di albo on line riteniamo non possa che essere inteso in tal modo se non si vuole che una semplice ordinanza vada contro una norma di legge.

Ricordiamo che la stessa ordinanza prescrive che ***in caso di mancato superamento dell'esame deve essere presente la sola dicitura ESITO NEGATIVO.***

Per rimanere ancora nella ordinanza ministeriale ricordiamo che nel caso degli studenti che conseguono l'esame con una valutazione di 100 con l'attribuzione della lode la scuola dovrà provvedere alla richiesta del **consenso per la pubblicazione nell'Albo Nazionale delle Eccellenze** (art.7 c.2 DL 29/12/2007 n. 262).

3.1 Valutazione alunni con difficoltà o disabilità

Ovviamente anche il Garante ha voce in capitolo e si è espresso sul **divieto di far comparire elementi di identificazione degli alunni disabili** quando afferma che "*I voti dei compiti in classe e delle interrogazioni, gli esiti degli scrutini o degli esami di Stato sono pubblici. Le informazioni sul rendimento scolastico sono soggette ad un regime di trasparenza e il regime della loro conoscibilità è stabilito dal Ministero dell'istruzione. E' necessario però, nel pubblicare voti degli scrutini e degli esami nei tabelloni, che l'istituto eviti di fornire, anche indirettamente, informazioni sulle condizioni di salute degli studenti: il riferimento alle "prove differenziate" sostenute dagli studenti portatori di handicap, ad esempio, non va inserito nei tabelloni, ma deve essere indicato solamente nell'attestazione da rilasciare allo studente.*"

**Vargiu Scuola Srl – via dei Tulipani 7/9 – 09032 – Assemini
Tel 070271526 - email: commerciale@vargiuscuola.it**

3.2 Diritto all'oblio

Il Garante ha fatto notare che la pubblicazione dei dati sull'albo "cartaceo" costituiva un trattamento di carattere locale, mentre, la diffusione su internet delle stesse informazioni sull'albo online acquisisce un "carattere ubiquitario". Pertanto ha precisato che la pubblicazione sul web deve garantire il "**diritto all'oblio**" dei soggetti coinvolti, nel senso che concluso il periodo di affissione i dati dovrebbero "scompare" dal web senza che i motori di ricerca mantengano tali informazioni. Queste osservazioni portano a concludere che **l'unica pubblicazione degli esiti scolastici consentita dalla legge è quella all'albo on line mentre è vietata la pubblicazione degli stessi in qualunque altra sezione del sito istituzionale** (come, ad esempio, Amministrazione Trasparente). A questo proposito mettiamo in evidenza che qualunque documento pubblicato nel sito web di norma viene duplicato nei server dei motori di ricerca in giro per il mondo che operano anche l'indicizzazione dei contenuti. Questo processo evidentemente fa perdere il controllo dei documenti da parte di coloro che hanno fatto la pubblicazione e che, pur rimuovendo l'originale dal proprio sito, poco possono fare per impedire l'accesso alle copie disseminate nei server presenti in Internet. Il legislatore, proprio per garantire il diritto all'oblio, ha imposto quindi che i contenuti dell'albo on line non possano essere replicati ed indicizzati dai motori di ricerca in modo che scaduto il termine di affissione il documento possa essere rimosso senza lasciare traccia. Ricordiamo che di norma il periodo di pubblicazione è limitato a 15 giorni interi e consecutivi salvo altri termini fissati da leggi o regolamenti.

C'è da osservare che tali cautele ed accorgimenti non valgono per la sezione **Amministrazione Trasparente** che ha l'obiettivo di garantire la massima trasparenza ed accessibilità ai contenuti. Per questo motivo, con varie critiche da parte del Garante, la legge proibisce alle pubbliche amministrazioni di adottare strumenti tecnologici atti ad impedire l'indicizzazione dei contenuti da parte dei motori di ricerca. Ricordiamo inoltre che il periodo di pubblicazione in Amministrazione trasparente è molto più esteso rispetto a quello previsto per l'albo ed è fissato in 5 anni a partire dal primo gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione. Da ciò ne consegue che se è lecito fare la pubblicazione degli esiti scolastici in albo on line è vietato farlo in amministrazione trasparente o in altre aree del sito dove si potrebbe perdere il controllo del documento stesso.

Comunicazione riservata alle scuole nelle quali Vargiu Scuola Srl fornisce servizio di consulenza privacy o è stato nominato Responsabile Protezione Dati.